RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 250 del 30 gennaio 2018

Revoca parziale del contributo concesso con i decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2015/531 del 23/03/2015 e DCR/2017/2352 del 29/08/2017 relativi alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **MARIOLINA GAZZETTA** ed acquisita con protocollo CR-22273-2014 del 27/06/2014.

Richiamati i propri decreti:

- di concessione protocollo DCR/2015/531 del 23/03/2015 avente ad oggetto "*Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.* ***Mariolina Gazzetta*** *protocollo CR/2014/22273 del 27/06/2014"* col quale è stato concesso un contributo pari a € 856.651,43*;*
- di rettifica protocollo DCR/2017/2352 del 29/08/2017 avente ad oggetto "*Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma protocollo DCR/2015/531 del 23/03/2015 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da* ***MARIOLINA GAZZETTA*** *ed acquisita con protocollo CR/*22273*/2014 del 27/06/2014"* col quale è stato rideterminato il contributo ad un importo pari a € 836.480,57*.*

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", la domanda di pagamento a SALDO;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., al fine di determinare l'importo liquidabile ha avviato l'istruttoria della domanda di pagamento;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo in loco, previsto dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "*Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*", sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti del Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio, ha proposto per gli interventi concessi la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "*Proposta di delibera",* come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

Si propone di **revocare parzialmente** la concessione di cui al Decreto n. 531 del 23 marzo 2015 e al Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017 per successiva rideterminazione del contributo a seguito di variante 1892 del 8 ottobre 2014 per un importo di € 19.322,18 corrispondente agli interventi di riparazione e rafforzamento locale sull'immobile 1 ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli, sito in via Gavello n°8 - Mirandola (MO) per mancato rispetto di:

-- **TITOLO IV** (Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi) **– Art. 19** (Obblighi dei beneficiari) **comma 1** ai sensi del quale "*I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati.* ***Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato***." Nel caso specifico in sede di sopralluogo non si è riscontrato l'effettivo utilizzo produttivo dell'immobile e non si ha evidenza di alcuna comunicazione al Comune competente per l'eventuale disponibilità all'affitto.

- **Art. 2, commi 1 e 2** dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, che ha stabilito: "*Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili",* fissando i requisiti *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi".* Il principio è altresì richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: "*l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione*" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.. Nel caso specifico il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in un sito produttivo ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli e un fabbricato ad uso abitativo. In sopralluogo si è riscontrato un utilizzo dell'immobile 1 non connesso all'attività agricola e nello specifico, il controllo in loco non ha rilevato l'utilizzo di tale immobile come "deposito attrezzi e mezzi agricoli". Tale situazione presuppone una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento dell'immobile 1 richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;

- **Art. 22 comma 3 punto 1** ai sensi del quale "*Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli*

obblighi di cui al precedente art. 19". Nel caso specifico, come precedentemente richiamato, si riscontra in sede di sopralluogo un utilizzo dell'immobile non connesso all'attività produttiva;

- **Art. 22 comma 3 punto 6** ai sensi del quale "*Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva*". Nel caso specifico la dichiarazione fornita in Domanda di Liquidazione secondo cui: "*al momento della presente richiesta, permangono in capo al richiedente tutti i requisiti soggettivi previsti nell'Ordinanza per l'ammissione al contributo; di essere consapevole che il beneficiario ha l'obbligo: (…); di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati alla data di adozione dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo; (…)"* non risulta recepibile per l'Immobile 1;

- **Art. 22 comma 3 punto 10** ai sensi del quale: "*esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione"*. Sebbene da catasto si riscontri quale destinazione d'uso "Deposito agricolo", in sede di sopralluogo l'utilizzo agricolo non è stato riscontrato.

LA PROPOSTA E' REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE Decreto n. 531 del 23 marzo 2015 e successiva rideterminazione con Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017, RELATIVAMENTE ALL'INTERO INTERVENTO RENDICONTATO SULL'IMMOBILE 1 PER UN IMPORTO DI € 19.256,76 (IMPORTO CONCESSO DA DECRETO IMMOBILE 1 € 19.322,18 al lordo di IVA).

RIMANE AMMISSIBILE A CONTRIBUTO L'INTERVENTO REALIZZATO PER L'IMMOBILE 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 794.586,69 al lordo dell'IVA (CONTRIBUTO PRECEDENTEMENTE CONCESSO PARI A € 836.480,57 al lordo di IVA).

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio, ha proposto per gli interventi richiesti la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 817.158,39 al lordo IVA**;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **revocare parzialmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **MARIOLINA GAZZETTA**, residente a Mirandola (MO), via Gavello n. 8, CAP 41037, C.F. GZZMLN48D44A568L, il contributo precedentemente concesso per un importo pari **a € 19.322,18**;
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a **€ 817.158,39 al lordo di IVA** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'"Allegato unico", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'importo pari a € 19.322,18 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "*Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*";
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
8. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

9. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
10. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
11. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
12. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
13. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Riepilogo degli interventi (al lordo di iva):

Identific. immobile	Danno ammesso *istruttoria di concessione (variante)*	Danno ammesso *istruttoria di revoca*	Costo intervento previsto *istruttoria di concessione (variante)*	Costo intervento previsto *domanda liquidazione SALDO*	Costo intervento ammesso *istruttoria di concessione (variante)*	Costo intervento ammesso *istruttoria di revoca*	Assicurazione	Contributo concedibile *istruttoria di concessione (variante)*	Contributo concedibile *istruttoria di revoca*
IMMOBILE 1	€ 19.322,18	€0,00	€ 19.322,26	€ 19.256,76	€ 19.322,26	€ 0,00	€0,00	€ 19.322,18	€ 0,00
IMMOBILE 2	€ 837.329,25	€ 837.329,25	€ 833.770,09	€ 830.024,71	€ 817.158,39	**(*)** € 817.158,39	€0,00	€ 817.158,39	€ 817.158,39
TOTALE	**€ 856.651,43**	**€ 837.329,25**	**€ 853.092,35**	**€ 849.281,47**	**€ 836.480,65**	**€ 817.158,39**	**€0,00**	**€ 836.480,57**	**€ 817.158,39**

(*) *Per quanto concerne l'immobile 2 non essendo oggetto della presente Istruttoria di Revoca, si riportano i dati relativi al Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017, rimandando alla fase di erogazione la valutazione del Costo dell'intervento ammissibile ed il relativo contributo concedibile.*

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti in Domanda di Liquidazione SALDO:

ID. IMMOBILE come da domanda	Comune	Foglio	Particella	Riferimento tabellare	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	Indennizzo assicurativo	Contributo richiesto Domanda liquidazione SALDO (al lordo di IVA)
n. 1	Mirandola (MO)	77	43	TAB. B – lettera b) Livello operativo "b-c"	Ante: 61,15 Post: 61,15	€ 0,00	**€ 19.256,76**
n. 2 (ricostruito da 3-4-5-6)	Mirandola (MO)	77	41-43-44		Post: -629,29	€ 0,00	**€ 830.024,71**

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI in VARIANTE con Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso / Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA / CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 61,15 Post: 61,15	Deposito magazzino	TAB. B – lettera b) Livello operativo "b-c"	€ 15.837,85	€ 15.837,92	**€ 15.837,85**
		Riparazione e rafforzamento locale				**€ 19.322,18**
n. 2 (ricostruito 3-4-5-6)	Ante: -649,19 Post: -629,29	Deposito magazzino - Fienile	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	€ 686.355,45	€ 669.801,96	**€ 669.801,96**
		Demolizione e ricostruzione				**€ 817.158,39**
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						**€ 836.480,57**

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI REVOCA:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso / Tipologia di intervento	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo / CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito magazzino	TAB. B – lettera b) Livello operativo "b-c"	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**
		Riparazione e rafforzamento locale				**€ 0,00**
n. 2 (ricostruito 3-4-5-6)	Ante: -649,19 Post: -629,29	Deposito magazzino - Fienile	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	€ 686.355,45	**(*)** € 669.801,96	**€ 669.801,96**
		Demolizione e ricostruzione				**€ 817.158,39**

GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	**€ 817.158,39**

(*) *Per quanto concerne l'immobile 2 non essendo oggetto della presente Istruttoria di Revoca, si riportano i dati relativi al Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017, rimandando alla fase di erogazione la valutazione del Costo dell'intervento ammissibile ed il relativo contributo concedibile.*

PROPOSTA DI DELIBERA

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
VISTE E VALUTATE LE CONTRODEDUZIONI DEL RICHIEDENTE:

- "*che l'immobile 1, interessato da interventi di riparazione e rafforzamento locale" al momento del sisma era utilizzato come ricovero attrezzi e mezzi agricoli, e che ad oggi, successivamente il suo ripristino con l'ottenimento dell'agibilità, mantiene la medesima destinazione;*
- *Che il suo ripristino risulta essere fondamentale per il riavvio dell'attività svolgendo un ruolo complementare all'altro immobile (Immobile 2), in quanto, periodicamente durante l'arco dell'anno, oltre ai macchinari ed agli attrezzi agricoli, l'azienda ha necessità di stipare i prodotti dell'attività, come i balloni di paglia, all'interno dell'Immobile 2 occupando un ampio spazio e costringendo la proprietà a spostare alcune attrezzature ed alcuni mezzi agricoli appunto nell'Immobile 1 suddetto, fino al completamento delle vendite del prodotto stesso;*
- *che le attrezzature poste all'esterno dell'immobile 1, al momento del sopralluogo del 08/11/2017 si trovavano al di fuori dell'edificio in quanto la proprietà aveva terminato l'utilizzo nei giorni appena precedenti e che, visto il cattivo tempo non aveva avuto modo di procedere alla pulizia ed al ricovero all'interno dello stesso;*
- *che, avendo terminato da poco la semina del grano, non erano presenti all'interno dell'immobile 1 i sacchi di sementi che invece, di norma, vengono posti all'interno dello stesso;*

che non accetta la revoca parziale del contributo relativamente all'immobile 1 in quanto ingiusta e ingiustificata, avendone riconosciuto tra l'altro in fase di istruttoria l'utilizzo con successivo contributo necessario per il ripristino."

E NON RECEPITE IN QUANTO: Le controdeduzioni presentate non forniscono elementi sufficienti atti a giustificare quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ossia **un utilizzo diverso da "deposito attrezzi e mezzi agricoli" dichiarato in Domanda di concessione, e pertanto non rispondente a quanto approvato e concesso** dal Nucleo di Valutazione del 11/12/2014 e del 27/06/2017.

Si propone di **revocare parzialmente** la concessione di cui al Decreto n. 531 del 23 marzo 2015 e al Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017 per successiva rideterminazione del contributo a seguito di variante per un importo di € 19.322,18 corrispondente agli interventi di riparazione e rafforzamento locale sull'immobile 1 ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli, sito in via Gavello n°8 - Mirandola (MO) per mancato rispetto di:

-- **TITOLO IV** (Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi) **– Art. 19** (Obblighi dei beneficiari) **comma 1** ai sensi del quale "*I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati.* ***Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, essi***

sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato." <u>Nel caso specifico in sede di sopralluogo non si è riscontrato l'effettivo utilizzo produttivo dell'immobile e non si ha evidenza di alcuna comunicazione al Comune competente per l'eventuale disponibilità all'affitto.</u>

- **Art. 2, commi 1 e 2** dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, che ha stabilito: "*Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla*

ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili", fissando i requisiti *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi*". Il principio è altresì richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: "*l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione*" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.. Nel caso specifico il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in un sito produttivo ove è presente un altro fabbricato a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli e un fabbricato ad uso abitativo. In sopralluogo si è riscontrato un utilizzo dell'immobile 1 non connesso all'attività agricola e nello specifico, il controllo in loco non ha rilevato l'utilizzo di tale immobile come "deposito attrezzi e mezzi agricoli". Tale situazione presuppone una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento dell'immobile 1 richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;

- **Art. 22 comma 3 punto 1** ai sensi del quale "*Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19*". Nel caso specifico, come precedentemente richiamato, si riscontra in sede di sopralluogo un utilizzo dell'immobile non connesso all'attività produttiva;

- **Art. 22 comma 3 punto 6** ai sensi del quale "*Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva*". Nel caso specifico la dichiarazione fornita in Domanda di Liquidazione secondo cui: "*al momento della presente richiesta, permangono in capo al richiedente tutti i requisiti soggettivi previsti nell'Ordinanza per l'ammissione al contributo; di essere consapevole che il beneficiario ha l'obbligo: (…); di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati alla data di adozione dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo; (…)"* non risulta recepibile per l'Immobile 1;

- **Art. 22 comma 3 punto 10** ai sensi del quale: "esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione". Sebbene da catasto si riscontri quale destinazione d'uso "Deposito agricolo", in sede di sopralluogo l'utilizzo agricolo non è stato riscontrato.

LA PROPOSTA E' REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE Decreto n. 531 del 23 marzo 2015 e successiva rideterminazione con Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017, RELATIVAMENTE ALL'INTERO CONTRIBUTO CONCESSO SULL'IMMOBILE 1 PARI € 19.322,18 al lordo di IVA.

RIMANE INVARIATO IL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'IMMOBILE 2 PARI A € 817.158,39 al lordo di IVA.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

MARIOLINA GAZZETTA

ANAGRAFICA

TIPO	persona fisica			**PROTOCOLLI FASCICOLO**		
PERSONA FISICA	Mariolina Gazzetta	GZZMLN48D44A568L		**RICHIESTA DI CONTRIBUTO**	CR-22273-2014	27/06/14
				FASCICOLO ISTRUTTORIO		
SEDE LEGALE	via Gavello 8	Mirandola	(MO)	**ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI**		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Gavello 8	Mirandola	(MO)	**ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI**		
CODICE FISCALE/P.IVA	GZZMLN48D44A568L			**CUP**	E82F14000480001	
DELOCALIZZAZIONE	NO			**TITOLO ABILITATIVO**	ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			**AIA**		
				DURC rilasciato il	N.A.	N.A.	N.A.
	coltivazione di cereali, barbabietiole e foraggere in rotazione			**REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)**		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-29781-2017	04/08/2017
BANCA CONVENZIONATA	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiale di Mirandola (MO)			**N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA**	/	
				IVA	IVA NON DETRAIBILE	

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 817.158,39	€ 0,00	€ 817.158,39
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	**€ 817.158,39**	**€ 0,00**	**€ 817.158,39**

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1	IMPORTO AMMESSO DA DECRETO N. 2352 del 29 agosto 2017	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 16.729,23	€ 0,00	€ 16.729,23	Immobile oggetto di Revoca del Contributo concesso con Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017
di cui opere edili	*€ 16.729,23*	*€ 0,00*	*€ 16.729,23*	
di cui opere impiantistiche	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere edili	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
di cui opere impiantistiche	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
sub totale	**€ 16.729,23**	**€ 0,00**	**€ 16.729,23**	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 1.672,92	€ 0,00	€ 1.672,92	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 920,11	€ 0,00	€ 920,11	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	**€ 19.322,26**	**€ 0,00**	**€ 19.322,26**	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	**€ 19.322,18**	Immobile oggetto di Revoca del Contributo concesso con Decreto n. 2352 del 29 agosto 2017		
ASSICURAZIONE	**€ 0,00**	**TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO**	**€ 0,00**	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	**€ 0,00**	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

IMMOBILE 2	IMPORTO AMMESSO DA DECRETO N. 2352 del 29 agosto 2017	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 570.847,19	€ 570.847,19	€ 0,00	
di cui opere edili	*€ 570.847,19*	*€ 570.847,19*	*€ 0,00*	
di cui opere impiantistiche	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Spese per indagini e prelievi	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 151.882,52	€ 151.882,52	€ 0,00	
di cui opere edili	*€ 139.358,49*	*€ 139.358,49*	*€ 0,00*	
di cui opere impiantistiche	*€ 12.524,03*	*€ 12.524,03*	*€ 0,00*	
sub totale	**€ 727.609,71**	**€ 727.609,71**	**€ 0,00**	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 72.760,97	€ 72.760,97	€ 0,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 7.808,00	€ 7.808,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 8.979,71	€ 8.979,71	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	**€ 817.158,39**	**€ 817.158,39**	**€ 0,00**	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	**€ 837.329,25**	Tab. B lett. c), Decrementi: Immobile che non necessita di particolari finiture e impianti		
ASSICURAZIONE	**€ 0,00**	**TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO**	**€ 817.158,39**	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2	**€ 817.158,39**	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 19.322,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 2	€ 837.329,25	€ 817.158,39	€ 0,00	€ 817.158,39	€ 817.158,39
TOTALE	€ 856.651,43	€ 817.158,39	€ 0,00	€ 817.158,39	€ 817.158,39
			TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI		€ 817.158,39